



CITTÀ DI CROTONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con le funzioni di Sindaco

ORDINANZA N. 1255 del 24-07-2020

Oggetto: **LIMITAZIONE VENDITA E CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE SU AREA PUBBLICA**

Premesso che:

- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel valutare le condizioni di sicurezza pubblica della città ed in particolare del lungomare cittadino, è stata più volte posta l'attenzione sull'esigenza di prevenire il compimento di illegalità da parte di soggetti ivi gravitanti e dediti a comportamenti di abuso di sostanze alcoliche;
- l'Amministrazione Comunale ha da tempo, con regolamento di "Polizia urbana per la civile convivenza in città" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.06.2020, stabilendo:
 - o il divieto " nella fascia che va dalle ore 01:00 alle ore 06:00, (di) detenere o consumare ogni genere di bevanda alcolica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei pubblici esercizi, dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi (distanza 5 metri dalla soglia) e ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri..." (art.16, Divieto di consumo di bevande alcoliche);
 - o il divieto, dalle ore 01:00 alle ore 06:00, di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o plastica da parte degli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori artigianali e simili, ivi compresi i distributori automatici, nonché ai venditori ambulanti, anche in occasione di manifestazioni (art.13, Sicurezza urbana);

Considerato che nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 09.07.2020 è stata posta nuovamente l'attenzione sulle criticità del lungomare cittadino, con particolare riguardo ai fenomeni connessi agli abusi di alcool ed alle problematiche di sicurezza e di ordine pubblico dei mesi scorsi;

Evidenziato che i fatti di cronaca occorsi nel lungomare cittadino, per come riportato anche dagli organi di stampa, hanno fatto inevitabilmente aumentare il senso di insicurezza percepito e la preoccupazione per le criticità connesse alla problematica in questione;

Vista la nota prot. n. 27071 del 18.07.2020 acquisita al prot. n. 43271/I del 20.07.2020 della Polizia di Stato- Questura di Crotona ad oggetto “*Ordinanza Antidegrado e Movida. Regolamento di polizia Urbana per la civile convivenza in Città . Osservazioni*”;

Rilevata la necessità, in attesa di una più organica rivisitazione del predetto regolamento di “*Polizia urbana per la civile convivenza in città*”, di dover emanare di adottare un provvedimento d’urgenza, al fine di arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco, per i turisti e per coloro che frequentano le diverse zone della città, in particolare il lungomare cittadino, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

Ritenute presenti le ragioni di pubblico interesse necessarie per emanare un atto idoneo a prevenire ed a limitare il manifestarsi di situazioni turbative dell’incolumità pubblica, della sicurezza e del decoro urbano, collegate al consumo su area pubblica e alla vendita di bevande alcoliche;

Dato atto che, stante l’urgenza, non è stata data notizia di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90.

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020 relativi alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020;

Visto l’art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120.

Visto l’art. 50 c.5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione*” che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente.

Vista la legge 17/12/2010 n. 217 avente ad oggetto “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.*”

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 7 bis.

Visto l’art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall’art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008.

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, nel periodo dal 24.07.2020 al 31.08.2020:

1. ai titolari di esercizi di vicinato ed ai titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a decorrere dalle ore 24.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo (comma 2-bis, art. 6 del DL 117/2007);
2. ai fruitori di aree pubbliche, il divieto di detenere e/o consumare bevande alcoliche e superalcoliche su area pubblica, a decorrere dalle ore 24.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo.
3. ai titolari dei pubblici esercizi nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, a decorrere dalle ore 24.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo:
 - il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - il divieto di vendita per asporto di bevande non alcoliche in contenitori di vetro. È consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle sole aree interne agli esercizi pubblici e nelle aree prospicienti gli stessi locali (distanza max di 5 metri dalla soglia) sino alle ore 03:00;
 - il divieto di somministrazione di qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro (è prescritto l'utilizzo di bicchieri di carta o plastica biodegradabile).
4. ai titolari dei pubblici esercizi il divieto di somministrare, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 117/2007, qualunque tipo di bevanda alcolica e superalcolica a decorrere dalle ore 03.00 e fino alle ore 06.00.

5.

AVVERTE CHE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilita in €200,00.
2. Ai sensi delle norme vigenti trovano altresì applicazione le seguenti sanzioni amministrative specifiche:
 - a) Pubblici esercizi e circoli privati: divieto di somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 (art. 6 DL 117/2007);
 - b) Distributori automatici: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 (art. 14 bis l. 125/2001 e ss.mm.ii.).
 - c) Esercizi di vicinato (negozi): divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 (comma 2-bis, art. 6 DL 117/2007).
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DL 117/2007 *“Qualora siano contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio*

dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente" .

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Crotona ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Crotona, viene trasmesso alla Questura di Crotona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Crotona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotona, alla Polizia Municipale, al Comando VV.FF., alla Centrale Operativa 118, all'Ufficio stampa del Comune di Crotona, alla Camera di Commercio, alla Confcommercio, alla Confartigianato, alla Confesercenti, alla CNA.

Il personale del Comando polizia municipale è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

FIRME AUTOGRAFE SOSTITuite A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS .N. 39/1993

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante: Settore 7 del Comune di Crotona;

Ufficio per visionare gli atti: Comune di Crotona – Settore 7, Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotona – tel. 0962/921513.

Responsabile procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 : Ing. Salvatore Gangemi;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.